

Controllata autonoma fuori dal gruppo Iva

DI FRANCO RICCA

DS6901

Può restare al di fuori del perimetro del Gruppo Iva la società controllata che gode di piena autonomia giuridica e gestionale e non è soggetta alla direzione e al coordinamento altrui. E' quanto emerge dalla risposta n. 228 del 26 novembre 2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate, accogliendo la richiesta delle parti interessate, ha riconosciuto insussistente, nella fattispecie, il vincolo organizzativo per la partecipazione al Gruppo Iva.

Le società coinvolte, Alfa e Beta, avevano presentato istanza di interpello ai sensi del comma 5 dell'art. 70-ter del dpr 26 ottobre 1972, n. 633, finalizzata al superamento della presunzione di cui al precedente comma 4, in forza del quale se tra i soggetti passivi sussiste il vincolo finanziario (rapporto di controllo, diretto o indiretto, oppure assoggettamento al medesimo soggetto controllante), si considerano sussistenti anche i vincoli economico ed organizzativo, con conseguente adesione obbligatoria all'eventuale Gruppo Iva.

Obiettivo era quello di lasciare all'esterno del Gruppo Iva, rappresentato da Alfa, la società controllata Beta, facente parte di un gruppo societario operante in un altro settore economico e in situazione di crisi finanziaria; ciò in virtù del fatto che la detta presunzione, fondata sul concetto di direzione e coordinamento derivante dalle disposizioni del codice civile, nella fattispecie non dovrebbe trovare ingresso in quanto Alfa non esercita attività di tale tipo nei confronti di Beta.

Al riguardo, l'Agenzia osserva preliminarmente che, secondo le modifiche apportate all'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dal dlgs 30 dicembre 2023, n. 219, l'interpello in esame i qualifica "probatorio" in base alla lettera e), poiché avente ad oggetto la "sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elemen-

ti probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge". La presentazione di questa tipologia di interpelli, in base al comma 2 del predetto art. 11, è riservata ai soggetti che aderiscono al regime del c.d. adempimento collaborativo, oppure alla materia dei nuovi investimenti. L'Agenzia ritiene però che la riserva di cui al comma 2 non possa applicarsi agli interpelli probatori previsti dai commi 5 e 6 dell'art. 70-ter del dpr n. 633/1972, che rispondono all'esigenza di adeguare la disciplina interna sul Gruppo Iva a quella sovranazionale per quanto attiene ai requisiti richiesti dall'art. 11 della direttiva Iva.

Peraltro, tali interpelli sono sostanzialmente obbligatori, essendo l'unico strumento che consente il superamento delle presunzioni del citato art. 70-ter.

Nel merito, dopo avere ricordato i chiarimenti forniti con la circolare n. 19 del 31 ottobre 2018, esaminata la documentazione, in particolare i patti sulla governance, da cui si evince che la società Beta procede alla nomina di un amministratore unico dotato di requisiti di professionalità, indipendenza e autonomia, che le società del gruppo Delta non saranno soggette ad attività di direzione e coordinamento da parte del socio Alfa, ma agiranno in piena autonomia giuridica e gestionale e che sia Beta che le sue controllate non sono incluse nel bilancio consolidato del gruppo Alfa, l'Agenzia accoglie l'istanza riconoscendo insussistente nella fattispecie, il vincolo organizzativo.

— © Riproduzione riservata — ■

